

Allegato 1

**Linee guida e indirizzi operativi in materia
di bonifica di siti inquinati**

Linee guida e indirizzi operativi in materia di bonifica di siti inquinati

INDICE

Premesse

Parte prima – Modalità applicative della parte IV, titolo V del d.lgs. 152/2006

1. Procedure di notifica
2. Misure di prevenzione e indagini preliminari
3. Piano di caratterizzazione
4. Analisi di Rischio (AdR)
5. Approvazione del progetto operativo degli interventi di bonifica e messa in sicurezza operativa o permanente, relative varianti, realizzazione per lotti funzionali
6. Controlli
7. Certificazione di avvenuta bonifica e di messa in sicurezza permanente
8. Esclusione del progetto di bonifica per i siti censiti nei Piani
9. Superamento delle CSC per i siti inseriti nel Piano regionale
10. Procedimenti avviati antecedentemente alla vigenza del d. lgs. 152/2006

Parte seconda - Banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica

1. Siti non iscritti in anagrafe
2. Siti iscritti in anagrafe
3. Disposizioni relative all'iscrizione in anagrafe e all'aggiornamento
4. Contenuti informativi associati ai siti interessati da procedimenti di bonifica
5. Alimentazione e aggiornamento della banca dati dei siti interessati da procedimento di bonifica

Parte Terza – Modulistica

Premesse

I Comuni e le Province assicurano, nell'esercizio delle rispettive funzioni, l'attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti per la parte relativa alla bonifica delle aree inquinate - articolo 9 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e a bonifica dei siti inquinati) - di seguito denominato "Piano regionale", in conformità alle disposizioni delle presenti linee guida, limitando la produzione di rifiuti, privilegiando il ricorso a tecniche di risanamento in sito e l'utilizzo di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani e speciali.

I Comuni e le Province esercitano le funzioni di rispettiva competenza avvalendosi dell'articolazione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) competente per territorio, di seguito denominata "struttura ARPAT", nel rispetto della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT") e con le modalità in essa previste con particolare riferimento alla D.C.R.T. n. 7 del 27 Gennaio 2010 (Legge regionale 22 giugno 2009 n.30. Articolo 13 - Carta dei servizi e delle attività di ARPAT).

Ai sensi dell'articolo 6 della l.r.25/1998, la Provincia competente provvede all'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sugli interventi di bonifica riguardo alla permanenza delle condizioni di integrità degli interventi realizzati, nonché alla vigilanza sul territorio e sulle attività potenzialmente inquinanti, allo scopo di prevenirne il progredire ed ogni possibile futuro episodio di inquinamento.

I piani di caratterizzazione e i progetti operativi devono sviluppare e comprendere gli aspetti chimici, ingegneristici e geologici, organicamente coordinati tra loro; nonché, ove necessario, gli aspetti di biorisanamento, di ripristino ambientale e paesaggistico, di natura agronomica o silviculturale. Detti piani e progetti sono sottoscritti da professionisti abilitati ai sensi di legge.

Al fine di uniformare le procedure di notifica, comunicazione, trasmissione dati, autocertificazione e certificazione, le presenti linee guida definiscono apposita modulistica, disponibile anche in formato elettronico presso i siti istituzionali di Regione, ARPAT, Province e Comuni.

Al fine di semplificarne la trasmissione, tutta la documentazione tecnica inerente alle diverse fasi del piano di caratterizzazione, dell'analisi di rischio (AdR) e del progetto di bonifica, nonché quella riguardante gli eventuali monitoraggi e i relativi dati, è presentata dal soggetto obbligato anche in formato elettronico.

I dati analitici possono essere comunicati avvalendosi degli standard resi disponibili sul sito istituzionale di ARPAT.

Nelle presenti linee guida si intende per:

- "autorità competente" quella individuata dal combinato disposto del decreto, della l.r. 25/1998 e della legge regionale 10 luglio 2006, n. 30 (Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati).
- "soggetto obbligato": il responsabile della potenziale contaminazione e/o il proprietario non responsabile che abbia attivato o intenda attivare le procedure di cui all'articolo

242 ai sensi degli articoli 245 e 246 del decreto o le amministrazioni ai sensi dell'articolo 250 del decreto.

Parte prima – Modalità applicative della parte IV, titolo V del d.lgs. 152/2006

Le procedure operative ed amministrative sono individuate dagli articoli 242 (di seguito "procedura ordinaria") e 249 (di seguito "procedure semplificate") del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), di seguito denominato "decreto", con le specifiche contenute nelle presenti linee guida.

Le conferenze di servizi previste dall'articolo 242 del decreto o comunque promosse dagli enti locali si svolgono ai sensi del titolo II, capo II della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (*Legge di semplificazione e riordino normativo 2009*).

Ai sensi dell'articolo 242, comma 12 del decreto, la Provincia provvede allo svolgimento delle indagini e delle attività istruttorie necessarie, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico di ARPAT. La Provincia e la struttura ARPAT riportano in conferenza di servizi gli esiti dell'istruttoria condotta.

Le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) sono definite in relazione alle diverse destinazioni urbanistiche dell'area previste dalla normativa vigente.

Per le destinazioni urbanistiche non esplicitamente contemplate nella citata normativa, il Comune provvede alla relativa assimilazione ad una di quelle previste, specificatamente motivando detta assimilazione in relazione alla disciplina urbanistica dell'area e al principio di precauzione.

1. Procedure di notifica

Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito o all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione, di cui all'articolo 242, comma 1 del decreto, il soggetto obbligato attua le misure di prevenzione e di messa in sicurezza di cui all'articolo 304, comma 1 del decreto stesso.

Ai sensi dell'articolo 304, comma 2 del decreto il soggetto obbligato effettua la comunicazione dell'evento al Comune, alla Provincia, alla struttura ARPAT, al Prefetto, nonché all'Azienda unità sanitaria locale (Azienda USL) competenti per territorio utilizzando il **Modulo A** e allegando la documentazione ivi prevista.

Nel caso di eventi avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della parte IV del decreto che si manifestino successivamente a tale data in assenza di rischio immediato per l'ambiente e per la salute pubblica, il soggetto interessato effettua la comunicazione di cui all'articolo 242, comma 11 del decreto utilizzando il **Modulo A** e allegando la documentazione ivi prevista. Contestualmente il soggetto interessato trasmette il piano di caratterizzazione di cui al paragrafo 3 delle presenti Linee Guida.

Le pubbliche amministrazioni e ARPAT che, nell'esercizio delle proprie funzioni, individuano siti nei quali sia accertato il superamento dei livelli di contaminazione rispetto ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), ne danno comunicazione al

Comune, alla Provincia, alla Regione, alla struttura ARPAT e all'Azienda USL competenti per territorio utilizzando il **Modulo A** ai sensi dell'articolo 244, comma 1 del decreto.

Qualora l'area ricada in un sito di interesse nazionale (SIN), la notifica deve essere inoltrata anche al Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare (MATTM) ai sensi dell'articolo 252, comma 4 del decreto.

Successivamente al ricevimento della notifica, ai fini dell'implementazione della banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica di cui alla parte seconda delle presenti linee guida, la Provincia provvede all'attribuzione del codice e della denominazione identificativi del sito e ne dà comunicazione al soggetto obbligato, al Comune e alla struttura ARPAT competenti utilizzando il **Modulo H**.

Qualora il sito ricada in un'area perimetrata come SIN, la comunicazione del codice e della denominazione identificativi deve essere inoltrata anche al MATTM.

Al fine dello scambio di tutte le comunicazioni e trasmissioni di documentazione progettuale e relativi allegati, il soggetto obbligato deve fare esplicito riferimento al codice e alla denominazione identificativi suddetti.

Le procedure di notifica di cui al presente paragrafo si applicano anche in caso di procedure semplificate.

2. Misure di prevenzione e indagini preliminari

Attuate le misure di prevenzione e di messa in sicurezza, il soggetto obbligato svolge un'indagine preliminare sui parametri oggetto di potenziale inquinamento e trasmette i dati relativi alle misure di prevenzione adottate e alle indagini preliminari svolte utilizzando il **Modulo B** e i relativi allegati.

Qualora l'indagine preliminare accerti il mancato superamento delle CSC, il soggetto obbligato inoltra l'autocertificazione, di cui all'articolo 242, comma 2 o all'articolo 249 (allegato 4 alla parte IV, primo caso) del decreto, a tutti i soggetti destinatari della notifica iniziale utilizzando il **Modulo F** e relativi allegati.

Le indagini per la verifica del non superamento delle CSC devono prevedere la conservazione di seconde aliquote dei campioni effettuati, in corrispondenza di ogni punto campionato e per ogni matrice indagata. Le seconde aliquote devono essere conservate a cura del soggetto obbligato con le modalità di cui all'allegato 2, parte IV del decreto fino a fine procedimento, al fine di rendere possibile la verifica delle indagini condotte. Il soggetto obbligato può concordare la presenza degli enti preposti al controllo durante gli interventi e i prelievi dei campioni. In questa seconda ipotesi, le seconde aliquote dei campioni sono conservate a cura degli enti stessi.

Entro quindici giorni dal ricevimento dell'autocertificazione, l'autorità competente, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'ARPAT, procedono alla verifica di tutte le misure di prevenzione e di messa in sicurezza d'urgenza adottate dal soggetto obbligato. Entro il suddetto termine, possono essere richieste al soggetto obbligato integrazioni alla documentazione già presentata oppure ulteriori adempimenti tecnici volti ad attestare il completo ripristino della zona contaminata e l'assenza di qualunque rischio sanitario ed

ambientale. Il soggetto obbligato è tenuto a coordinarsi con l'autorità competente e l'ARPAT al fine di favorire le attività di verifica e controllo.

In relazione agli esiti dell'indagine preliminare eseguita e acquisita la dichiarazione di autocertificazione, la Provincia valuta se inserire il sito nei programmi di censimento previsti dal Piano regionale al fine di consentire l'esecuzione di verifiche puntuali in attuazione del principio comunitario di precauzione.

Qualora si modifichi la destinazione d'uso del sito in relazione alla quale è stata prodotta l'autocertificazione, deve essere riavviata la procedura di cui all'articolo 242 del decreto.

Qualora l'esito delle indagini preliminari eseguite confermi il superamento delle CSC il soggetto obbligato procede secondo quanto previsto all'articolo 242, comma 3 e seguenti del decreto o secondo quanto previsto all'articolo 249 (allegato 4 alla parte IV, secondo e terzo caso).

3. Piano di caratterizzazione

Il piano di caratterizzazione deve contenere la precisa identificazione del quadro complessivo dello stato dell'area interessata, al fine di pervenire alla redazione di un progetto d'intervento ambientalmente compatibile ed economicamente sostenibile, nel rispetto delle norme comunitarie, statali e regionali vigenti ed in conformità con quanto disposto dalle presenti linee guida.

Il soggetto obbligato presenta il piano al Comune, alla Provincia, alla struttura ARPAT e all'Azienda USL competenti per territorio.

Il piano deve essere predisposto e realizzato nel rispetto di quanto previsto all'allegato 2 alla parte IV del decreto, nonché in conformità ai documenti tecnici, ai manuali operativi ed alle linee guida predisposti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

In presenza di particolari condizioni naturali o antropiche del sito che determinino il superamento delle CSC, l'autorità competente definisce i valori di fondo di cui all'articolo 240, comma 1, lettera b) del decreto avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'ARPAT, nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti nella l.r.30/2009, e del contributo istruttorio della Provincia, sulla base di quanto previsto nei protocolli elaborati da ISPRA e dall'Istituto superiore della sanità (ISS), relativi alla determinazione dei valori di fondo. Il soggetto obbligato può proporre valori di fondo relativi al proprio sito utilizzando le metodologie dei citati protocolli. In questo caso l'autorità competente approva tali valori di fondo avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'ARPAT e del contributo istruttorio della Provincia.

L'autorità competente, convocata la conferenza dei servizi di cui all'articolo 242, comma 3 del decreto, autorizza il piano di caratterizzazione e fissa i termini entro i quali il soggetto obbligato è tenuto a presentare la successiva articolazione progettuale comunque nel rispetto dei termini di cui all'articolo 242, comma 4 del decreto.

Copia dell'autorizzazione è trasmessa, a cura dell'autorità competente, al soggetto obbligato, nonché all'ARPAT ed agli altri soggetti partecipanti alla conferenza di servizi.

Il soggetto obbligato è tenuto all'effettuazione delle indagini previste nel piano di caratterizzazione autorizzato, nel rispetto dei termini e con le modalità e le prescrizioni disposte nello stesso provvedimento autorizzativo. A tal fine, il soggetto obbligato comunica alla struttura ARPAT, con preavviso non inferiore a dieci giorni lavorativi la data ed il luogo di effettuazione delle indagini.

Il soggetto obbligato trasmette al Comune, alla Provincia e all'ARPAT, quale soggetto preposto alla validazione, i dati inerenti alla caratterizzazione svolta utilizzando il **Modulo C** e i relativi allegati.

4. Analisi di Rischio (AdR)

Qualora dall'effettuazione delle indagini risulti confermato il superamento delle CSC per la destinazione d'uso, il soggetto obbligato è tenuto a presentare, nei termini a tal fine prescritti, il documento di AdR sito specifica al Comune, alla Provincia, alla struttura ARPAT e all'Azienda USL competenti per territorio, secondo i contenuti previsti all'articolo 242, comma 4 del decreto.

L'AdR deve essere predisposta nel rispetto di quanto previsto nell'allegato 1 della parte IV del decreto, nonché in conformità alle specifiche contenute nei manuali ISPRA "Documento di riferimento per la determinazione e la validazione dei parametri sito specifici" e "Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio dei siti contaminati – rev. 2" e successive modifiche.

Il soggetto obbligato è tenuto a restituire i risultati inerenti all'AdR svolta trasmettendo il **Modulo D** e relativi allegati.

L'autorità competente, convocata la conferenza dei servizi ai sensi dell'articolo 242, comma 4 del decreto, avvalendosi del parere istruttorio della Provincia e del supporto tecnico-scientifico di ARPAT, procede alla verifica dei risultati dell'AdR in contraddittorio con il soggetto obbligato e all'eventuale approvazione del documento di AdR.

Qualora i risultati dell'AdR dimostrino che la concentrazione dei contaminanti sul sito è inferiore alle CSR, l'autorità competente, nell'ambito dell'approvazione del documento di AdR, dichiara concluso il procedimento, rilasciando apposita certificazione liberatoria di non necessità di bonifica per mancato superamento delle CSR. In tal caso, può prescrivere lo svolgimento di un eventuale piano di monitoraggio, secondo quanto previsto all'articolo 242, comma 6 del decreto.

Qualora si modifichino le condizioni antropiche-ambientali o di destinazione d'uso del sito, utilizzate per la definizione del modello concettuale dell'AdR, il soggetto obbligato deve elaborare una nuova AdR con i nuovi parametri di input.

Qualora i risultati dell'AdR dimostrino che la concentrazione dei contaminanti sul sito sia superiore alle CSR, il soggetto obbligato è tenuto a presentare il progetto di bonifica del sito all'autorità competente. La Provincia provvede all'inserimento del sito nell'anagrafe di cui all'articolo 251 del decreto, con le modalità indicate nella parte seconda delle presenti linee guida e ne dà comunicazione al Comune e all'ufficio tecnico erariale. Il Comune

riporta tale situazione nel certificato di destinazione urbanistica, nella cartografia e nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale.

Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche in caso di procedure semplificate.

5. Approvazione del progetto operativo degli interventi di bonifica e messa in sicurezza operativa o permanente, relative varianti, realizzazione per lotti funzionali.

Qualora gli esiti della procedura dell'AdR dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di CSR, il soggetto obbligato presenta all'autorità competente e a tutti i soggetti partecipanti alla conferenza di servizi il progetto operativo degli interventi di bonifica e di messa in sicurezza operativa o permanente, secondo quanto previsto dall'articolo 242, comma 7 del decreto.

Nel caso di procedure semplificate per aree contaminate di ridotte dimensioni, per quanto riguarda il 3° caso di cui all'allegato 4 parte IV al decreto, si intende che i tempi di presentazione del progetto di bonifica siano gli stessi di cui all'art. 242.

Ai fini dell'approvazione del progetto operativo di cui sopra, l'autorità competente convoca apposita conferenza di servizi per l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla-osta, i pareri e gli altri atti di assenso, richiesti dalle vigenti norme statali e regionali.

L'autorità competente approva il progetto operativo entro sessanta giorni dalla presentazione dello stesso, autorizzando i necessari interventi attuativi e dettando i termini per l'esecuzione dei lavori e le ulteriori eventuali prescrizioni.

L'autorizzazione all'esecuzione degli interventi di bonifica e/o di messa in sicurezza operativa/permanente, ivi compreso l'eventuale impiego di impianti e tecnologie di tipo fisso o mobile ovvero il riutilizzo in sito di acque e terreni risultanti da eventuali interventi di trattamento come definiti dal progetto operativo sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla-osta, i pareri e gli altri atti di assenso acquisiti tramite la conferenza di servizi.

Copia del provvedimento è trasmessa, a cura dell'autorità competente, al soggetto obbligato, all'ARPAT, nonché a tutte le altre amministrazioni pubbliche invitate a partecipare alla conferenza di servizi.

Il soggetto obbligato rilascia apposita garanzia finanziaria entro il valore massimo del 50 per cento dell'importo del progetto a favore dell'autorità competente. La garanzia deve comunque precedere l'inizio dell'esecuzione dei lavori autorizzati. Per gli interventi di messa in sicurezza operativa o permanente l'importo del progetto ricomprende anche i costi riguardanti le azioni di monitoraggio finalizzate al controllo nel tempo delle soluzioni adottate e gli interventi di manutenzione previsti dal progetto.

* * *

Si chiarisce che le varianti al progetto operativo sono approvate secondo le procedure previste per l'approvazione del progetto originario.

Ferma restando l'unicità del progetto operativo di bonifica, lo stesso può essere articolato in lotti funzionali, purché tale scelta sia tecnicamente ed ambientalmente sostenibile e ciò sia espressamente dimostrato dal soggetto obbligato. L'articolazione del progetto in lotti funzionali è approvata in conferenza di servizi e la garanzia finanziaria è comunque prestata per intero progetto.

In base a quanto disposto dall'articolo 20, comma 11 della l.r. 25/1998, la Provincia competente rilascia la certificazione di bonifica a conclusione degli interventi relativi ai singoli lotti.

Ai sensi dell'articolo 20, comma 12 della l.r.25/1998, la certificazione può essere rilasciata anche in presenza di processi di depurazione a lungo termine della falda acquifera, qualora l'area soprastante sia stata bonificata in conformità al progetto.

In dette ipotesi, resta fermo che la fideiussione può essere svincolata solo a seguito del completamento dell'intervento, fatte comunque salve le eventuali rimodulazioni dell'importo della garanzia finanziaria disposte dall'autorità competente, in ragione del valore degli interventi certificati e del valore degli interventi di bonifica residui. Tali rimodulazioni sono di regola stabilite nel provvedimento di approvazione del progetto di bonifica di cui all'articolo 242, comma 7 del decreto.

La Provincia vigila sulla complessiva attuazione dell'intervento di bonifica, ed, in particolare, sul rispetto dei tempi previsti nell'autorizzazione per il completamento dei lotti di bonifica. In caso di inadempimento dei soggetti obbligati, sono attivate le procedure di cui all'articolo 250 del decreto.

6. Controlli

Le Province e l'ARPAT, ai sensi dell'articolo 248 del decreto, effettuano i controlli secondo le modalità precisate dalle presenti linee guida. Restano fermi i controlli sanitari di competenza dell'Azienda USL territorialmente interessata.

Ai fini della verifica dell'attività di caratterizzazione e dei risultati del progetto approvato, i controlli devono riguardare tutte le matrici ambientali interessate dal fenomeno di inquinamento. Tali controlli interessano sia le modalità di effettuazione dell'intero processo di indagine e di bonifica, sia la verifica dei risultati analitici. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, in ogni fase devono essere garantiti controlli in una percentuale commisurata alla complessità dell'intervento, comunque non inferiore al 10 per cento.

Per gli interventi di messa in sicurezza operativa e permanente, di cui all'articolo 240, comma 1, lettere n) e o) del decreto, la Provincia e ARPAT assicurano che siano effettuati i controlli, con cadenza almeno biennale, sull'efficacia delle misure di sicurezza adottate. Ciò anche al fine di accertare che le caratteristiche del sito sottoposto ai predetti interventi siano corrispondenti alla destinazione d'uso prevista e non comportino rischi per la salute e per l'ambiente.

I controlli di cui al presente paragrafo sono effettuati sulla base delle conoscenze tecnico-scientifiche più aggiornate.

7. Certificazione di avvenuta bonifica e di messa in sicurezza permanente

A seguito del completamento dei lavori, il soggetto obbligato trasmette al Comune, alla Provincia ed alla struttura ARPAT i dati tecnici inerenti all'intervento di bonifica utilizzando il **modulo E** e i relativi allegati. Qualora sia prevista l'esecuzione del progetto per lotti funzionali, le informazioni sono trasmesse per i singoli lotti a conclusione di ogni fase.

Ai fini del rilascio della certificazione di cui all'articolo 248, comma 2, il soggetto obbligato inoltra alla Provincia apposita richiesta utilizzando il **modulo G** e i relativi allegati.

La certificazione di avvenuta bonifica è rilasciata dalla Provincia sulla base della relazione tecnica predisposta dalla struttura ARPAT a seguito del completamento dei lavori e può contenere eventuali prescrizioni in relazione all'uso del sito bonificato.

Nei casi di messa in sicurezza permanente (MISP) o di messa in sicurezza operativa (MISO) la certificazione di avvenuta bonifica è rilasciata a conclusione del periodo di monitoraggio previsto dal progetto. Durante il periodo di monitoraggio può essere autorizzata, previa conferenza di servizi, l'installazione di impianti fotovoltaici e/o solare termico, purché le opere da realizzare:

- a) non pregiudichino il buon esito della messa in sicurezza interferendo con le operazioni di monitoraggio;
- b) non costituiscano impedimento qualora, durante il periodo di monitoraggio, vi sia la necessità di intervenire ulteriormente nel sito.

Qualora il monitoraggio e i controlli ambientali presuppongano determinazioni di tipo analitico, essi specificano altresì:

- a) le matrici da sottoporre al monitoraggio;
- b) i parametri da determinare, nonché la frequenza e i punti di monitoraggio;
- c) le metodiche di analisi.

La Provincia, alla conclusione dei lavori previsti dal progetto di MISP o MISO, nelle more della certificazione di avvenuta bonifica attesta l'avvenuto completamento dei lavori e la conformità degli stessi ai progetti approvati.

La certificazione di avvenuta bonifica costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie.

Il Comune è tenuto a trasmettere alla Provincia competente i dati finanziari di sintesi contenuti nel **modulo L**. Nel caso di progetti d'intervento suddivisi in lotti, i dati finanziari devono essere trasmessi per singolo lotto.

8. Esclusione del progetto di bonifica per i siti censiti nei Piani

Con riferimento ai siti già censiti nel Piano regionale o nei Piani provinciali di bonifica delle aree inquinate, non si dà luogo alla redazione del progetto di bonifica o di messa in sicurezza permanente qualora i risultati del piano di caratterizzazione dimostrino che la concentrazione delle sostanze indice di inquinamento nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee:

- a) non supera le CSC definite per ogni possibile destinazione d'uso;
- b) non supera le CSC definite per la destinazione d'uso specifica;(1)

c) l'AdR sito specifica, eseguita con le condizioni antropiche-ambientali e di destinazione d'uso del sito, dimostra che non sono superate le CSR.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il soggetto interessato effettua la richiesta di certificazione liberatoria utilizzando il **modulo M** e i relativi allegati. La Provincia rilascia tale certificazione e provvede alle eventuali modifiche del Piano interprovinciale dell'ATO di appartenenza.

Con riferimento ai casi di cui alle lettere b) e c), qualora si modifichino le condizioni di destinazione d'uso del sito oppure le condizioni antropiche-ambientali utilizzate per l'AdR, deve essere riattivata la procedura di cui all'articolo 242 del decreto.

9. Superamento delle CSC per i siti inseriti nel Piano regionale

Nelle more dell'approvazione dei Piani interprovinciali di cui all'articolo 11 della l.r. 25/1998, l'inserimento di un sito nel Piano regionale non esonera dall'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 242 del decreto in caso di accertato superamento delle CSC.

Le Province sono tenute agli adempimenti previsti dall'articolo 244 del decreto anche qualora non abbiano ancora provveduto alla definizione dei piani interprovinciali.

10. Procedimenti avviati antecedentemente alla vigenza del d. lgs. 152/2006

I procedimenti relativi a progetti definitivi approvati antecedentemente alla vigenza del decreto ai sensi del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 (*Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni*) per i quali non è stata effettuata la richiesta di rimodulazione degli obiettivi di bonifica prevista dall'articolo 265, comma 4 del decreto stesso si concludono secondo la disciplina vigente alla data di attivazione dei procedimenti medesimi.

Parte seconda - Banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica

Nell'ambito del **Sistema informativo regionale ambientale (SIRA)** è organizzata la banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica, che comprende sia i siti iscritti nell'anagrafe di cui all'articolo 251 del decreto che quelli non iscritti (sia in procedura ordinaria sia in procedura semplificata e anche ricadenti sui SIN).

1. Siti non iscritti in anagrafe

I siti non iscritti in anagrafe comprendono i siti potenzialmente contaminati, come definiti dal decreto, e i siti autocertificati o con attestazione di mancata necessità di bonifica, come di seguito specificato.

A) siti potenzialmente contaminati:

siti che, al momento dell'entrata in vigore delle presenti linee guida, hanno un procedimento amministrativo in corso di svolgimento ai sensi del decreto e per i quali ancora non è stato riconosciuto lo stato di contaminazione.

B) siti non contaminati che non necessitano di intervento di bonifica:

1) siti ricadenti nella disciplina vigente anteriormente al d.m. 471/1999:

- siti che necessitano di memoria storica esclusi dall'elenco delle aree da bonificare come da Piano sia a seguito della pubblicazione del piano regionale sia in seguito alla successiva fase di esame dei siti in approfondimento del piano stesso;

2) siti ricadenti nella disciplina del d.m. 471/1999:

- siti con certificazione liberatoria di mancata necessità di bonifica per tutte le destinazioni;
- siti con certificazione liberatoria di mancata necessità di bonifica per la destinazione d'uso specifica;
- siti oggetto di abbandono di rifiuti per cui a seguito della rimozione dei rifiuti è stata dimostrata la non necessità di bonifica.

3) siti ricadenti nella disciplina del d.lgs. 152/2006:

- siti per i quali a seguito delle misure di prevenzione attuate è stata trasmessa autocertificazione ai sensi del decreto di mancato superamento delle CSC definite per tutte le destinazioni d'uso;
- siti per i quali a seguito delle misure di prevenzione attuate è stata trasmessa autocertificazione ai sensi del decreto di mancato superamento delle CSC definite per la destinazione d'uso specifica;
- siti con certificazione liberatoria di mancata necessità di bonifica per il mancato superamento delle CSR di cui all'AdR sito specifica, eseguita con le condizioni antropiche-ambientali e di destinazione d'uso del sito.
- siti oggetto di abbandono rifiuti per cui a seguito della rimozione rifiuti è stata dimostrata la non necessità di bonifica.

2. Siti iscritti in anagrafe

Al fine dell'iscrizione di un sito in anagrafe, lo stato di contaminazione è determinato sulla base del regime normativo vigente al momento in cui si svolge il procedimento di bonifica, come di seguito specificato.

I siti iscritti in anagrafe si distinguono in:

A) siti contaminati che necessitano di interventi di bonifica non certificati:

1) siti ricadenti nella disciplina del d.m. 471/1999:

1.1) siti censiti nel piano regionale vigente o nei piani provinciali vigenti approvati anteriormente all'entrata in vigore del decreto per i quali il procedimento amministrativo, al momento dell'entrata in vigore delle presenti linee guida, non risulta avviato.

All'esito delle indagini preliminari e della caratterizzazione, in caso di mancato superamento delle CSC, si procede alla cancellazione dall'anagrafe;

1.2) siti censiti nel piano regionale vigente o nei piani provinciali vigenti approvati anteriormente all'entrata in vigore del decreto con procedimento amministrativo in corso ai sensi del d.m. 471/1999 al momento dell'entrata in vigore delle presenti linee guida, per i quali non è stata effettuata la rimodulazione degli obiettivi di bonifica ai sensi dell'articolo 265, comma 4 del decreto;

1.3) siti non oggetto di pianificazione né regionale né provinciale, con procedimento amministrativo in corso ai sensi del d.m. 471/1999 al momento dell'entrata in vigore delle presenti linee guida, e per i quali non è stata effettuata la rimodulazione degli obiettivi di bonifica ai sensi dell'articolo 265, comma 4 del decreto.

2) siti ricadenti nella disciplina del d.lgs. 152/2006:

2.1) siti da bonificare in procedura ordinaria ai sensi dell'articolo 242 del decreto per i quali, a seguito degli esiti dell'AdR, è stato riconosciuto lo stato di contaminazione per una concentrazione degli inquinanti superiore alle CSR;

2.2) siti da bonificare in procedura semplificata ai sensi dell'articolo 249 decreto;

2.3) siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale da bonificare ai sensi dell'articolo 252 bis.

B) siti certificati:

1) siti ricadenti nella disciplina vigente anteriormente al d.m. 471/1999:

1.1) siti bonificati tramite uno specifico intervento di disinquinamento sui quali non permane alcun vincolo;

1.2) siti bonificati tramite uno specifico intervento di disinquinamento con specifica destinazione d'uso;

1.3) siti in sicurezza oggetto di uno specifico intervento di messa in sicurezza permanente (MISP) che ha permesso l'isolamento ed il contenimento della fonte inquinante al fine di impedire la migrazione degli agenti inquinanti negli altri comparti.

2) siti ricadenti nella disciplina del d.m. 471/1999:

2.1) siti con certificazione di avvenuta bonifica:

- nel rispetto dei limiti definiti per tutte le destinazioni d'uso;
- nel rispetto dei limiti definiti per specifica destinazione d'uso;

2.2) siti con certificazione di messa in sicurezza permanente (MISP):

3) i siti ricadenti nella disciplina del d.lgs. 152/2006:

3.1) siti con certificazione di avvenuta bonifica:

- nel rispetto delle CSC definite per tutte le destinazioni d'uso;
- nel rispetto delle CSC definite per la specifica destinazione d'uso;
- nel rispetto delle CSR definite per la specifica destinazione d'uso di cui all'AdR sito specifica, eseguita con le condizioni antropiche-ambientali e di destinazione d'uso del sito.

3.2) siti con certificazione di messa in sicurezza permanente (MISP):

3.3) siti con certificazione di messa in sicurezza operativa (MISO) in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente (MISP) o di bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività.

I siti contaminati non certificati di cui alla lettera A) del presente paragrafo, all'atto della certificazione vengono spostati negli elenchi dei siti di cui alla lettera B).

3. Disposizioni relative all'iscrizione in anagrafe e all'aggiornamento

L'iscrizione in anagrafe dei siti contaminati è disposta con atto della Provincia.

L'atto di approvazione dei Piani regionale, interprovinciale costituisce altresì atto di iscrizione per ogni sito ivi compreso.

La Provincia, a seguito del riconoscimento dello stato di contaminazione del sito, provvede all'iscrizione in anagrafe dei siti contaminati e ne dà comunicazione alla Regione, al Comune di appartenenza e alla struttura ARPAT utilizzando il **Modulo I**.

Il Comune, ricevuto il Modulo I, ne dà comunicazione al soggetto obbligato e al proprietario delle aree ricomprese nel sito, nonché, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito, provvede a:

- trasferire il riconoscimento dello stato di contaminazione sul certificato di destinazione urbanistica, sulla cartografia e sulle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale, nonché a darne comunicazione all'Ufficio tecnico erariale competente;
- applicare, secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera e) della l.r. 25/1998, il vincolo all'utilizzazione dell'area previsto dall'articolo 13, comma 2, lettera d) della stessa legge.

4. Contenuti informativi associati ai siti interessati da procedimenti di bonifica

Nel rispetto delle linee guida APAT "Criteri per la predisposizione dell'Anagrafe dei Siti da Bonificare, ex d.m. Ambiente 471/1999" e in attuazione di quanto previsto dal Piano regionale (punto 4.7 della parte relativa alla bonifica delle aree inquinate), i contenuti informativi relativi ai siti interessati da procedimenti di bonifica sono organizzati nelle seguenti sezioni:

- sezione amministrativa, contenente il codice e la denominazione identificativi del sito, i dati di registrazione e gli aggiornamenti relativi all'iter procedimentale;
- sezione tecnica, contenente i dati di cui alla modulistica allegata;
- sezione finanziaria, contenente i dati relativi ai costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza operativa o permanente, ai soggetti coinvolti e all'ammontare della garanzia finanziaria.

5. Alimentazione e aggiornamento della banca dati dei siti interessati da procedimento di bonifica

Province, ARPAT e Comuni garantiscono l'aggiornamento delle sezioni amministrativa, tecnica e finanziaria per gli aspetti di competenza, come di seguito dettagliato:

- sezione amministrativa: la Provincia, una volta attribuiti il codice e la denominazione identificativi al sito, lo inserisce nell'elenco dei siti interessati da procedimento di bonifica provvedendo in tal modo all'aggiornamento degli elenchi. La Provincia provvede altresì all'inserimento dei dati disponibili al momento della notifica e aggiorna costantemente la banca dati in relazione all'iter procedimentale.
- sezione tecnica: ARPAT provvede all'aggiornamento dei dati tecnici tramite validazione degli stessi al momento del ricevimento della specifica modulistica e provvede altresì all'aggiornamento dell'istruttoria tecnica.
- sezione finanziaria: le amministrazioni a favore della quale sono state rilasciate le garanzie finanziarie, provvedono all'aggiornamento dei dati finanziari relativi agli interventi.

Parte terza – Modulistica

Riepilogo Modulistica:

Modulo	Contenuto	Compilatore
A	Notifica di potenziale contaminazione (contenente i dati per la registrazione e i dati relativi alla descrizione della situazione, alle generalità dei soggetti interessati, alle caratteristiche del sito interessato, alle matrici ambientali presumibilmente coinvolte).	Responsabile notifica (soggetto obbligato o pubblica amministrazione)
B	Trasmissione dati relativi alle misure di prevenzione attuate e alle indagini preliminari svolte.	Soggetto obbligato
C	Trasmissione dati relativi agli esiti della caratterizzazione svolta	Soggetto obbligato
D	Trasmissione dati relativi ai risultati dell'analisi di rischio elaborata.	Soggetto obbligato
E	Trasmissione dati relativi agli esiti dell'intervento di bonifica o messa in sicurezza, operativa e permanente, ultimati	Soggetto obbligato
F	Autocertificazione di mancata necessità di bonifica	Soggetto obbligato
G	Richiesta di rilascio di certificazione di messa in sicurezza operativa, bonifica-messa in sicurezza permanente	Soggetto obbligato
H	Comunicazione registrazione nell'elenco dei siti potenzialmente contaminati	Provincia
I	Comunicazione iscrizione nell'anagrafe dei siti contaminati	Provincia
L	Trasmissione dati finanziari di sintesi	Comune
M	Richiesta di rilascio certificazione di mancata necessità di bonifica	Soggetto obbligato